

TI_GERICHTE 14.2023.36 vom 16. Oktober 2023

TI Tribunale d'appello, 2023-10-16, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_14.2023.36

FR: TI_GERICHTE 14.2023.36 du 16 octobre 2023

IT: TI_GERICHTE 14.2023.36 del 16 ottobre 2023

Regeste

Rigetto provvisorio dell'opposizione. Prescrizione di un credito per cui è stato concesso un termine di pagamento. Eccezione di adempimento difettoso della pretesa per cui l'istante procede esecutivamente

Erwägungen

E. 3

Nella decisione impugnata, appurato che non era contestata la qualità di titolo di rigetto provvisorio del riconoscimento di debito di fr. 50'000.– sottoscritto dalle parti il 4 marzo 2011 ed erano pacifiche sia la facoltà dell'istante di porne in esecuzione solo la metà, sia la condizione dell'identità delle parti e l'esigibilità della pretesa, il Pretore ha nondimeno respinto l'istanza, ritenendo verosimile l'eccezione di prescrizione sollevata dal convenuto, perlomeno per i lavori di artigiani eseguiti per l'approntamento dell'appartamento acquistato dall'escusso (art. 128 n. 3 CO) e per le prestazioni periodiche relative alla non meglio precisata "locazione", mentre in difetto di altri elementi che permettessero di determinare l'ordine di grandezza entro il quale determinati componenti della pretesa complessiva non erano ancora prescritti, il primo giudice ha considerato che, nel dubbio, l'opposizione dell'escusso andava mantenuta.

E. 4

Nel reclamo RE 1 sostiene che il Pretore è incorso in un'errata applicazione del diritto nel misconoscere che la sottoscrizione della convenzione del 4 marzo 2011 ha interrotto il termine di prescrizione di 5 anni (art. 135 cpv. 1 n. 1 CO) e ch'esso non ha iniziato a decorrere prima del momento in cui è diventato esigibile (art. 130 cpv. 1 CO), ovvero alla scadenza del termine di pagamento concesso all'escusso per il 31 marzo 2014. Il precetto esecutivo, notificato all'escusso il 28 agosto 2018, ha quindi validamente interrotto la prescrizione quinquennale. Oltretutto, aggiunge il reclamante, il termine di prescrizione di un credito riconosciuto mediante il rilascio di un titolo, come il riconoscimento di debito del 4 marzo 2011, è sempre di dieci anni (art. 137 cpv. 2 CO), sicché anche sotto questo aspetto la decisione impugnata è errata.

E. 5

A norma dell'art. 82 cpv. 2 LEF, all'escusso incombe l'onere di rendere immediatamente verosimili le eccezioni od obiezioni che deduce in giudizio. Esse non solo devono essere esposte in modo convincente, ma devono anche essere sostanziate in modo perlomeno verosimile nel senso che a conforto delle allegazioni devono esserci riscontri oggettivi (DTF 132 III 140 consid. 4.1.2, pag. 144), di principio documentali (art. 254 cpv. 1 CPC; DTF 145 III 160 consid. 5.1). La verosimiglianza è infatti meno di una prova ma più di una semplice allegazione (sentenze del Tribunale federale 5A_845/2009 del 16 febbraio 2010

consid. 6.1 e 5A_139/2018 del 25 giugno 2019 consid. 2.6.1 e 2.6.2). L'esame del giudice è sommario sia in fatto che in diritto (DTF 145 III 213 consid. 6.1.3) e gli lascia un certo potere d'apprezzamento (sentenza del Tribunale federale 5A_66/2020 del 22 aprile 2020 consid. 3.3.1). L'eccezione è verosimile se sussistono oggettivamente più motivi a favore della realizzazione del fatto ostativo invocato che a sfavore (sentenza del Tribunale federale 5A_142/2017 del 18 agosto 2017 consid. 4.1; Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG I, 3 a ed. 2021, n. 87 segg. ad art. 82 LEF).

E. 5.1

Nel caso in esame, l'allegazione del reclamante secondo cui con la convenzione del 4 marzo 2011 (doc. B) all'escusso era stato accordato un termine fino per al 31 marzo 2014 per pagare la somma riconosciuta (fr. 50'000.-), sicché la prescrizione non sarebbe iniziata a decorrere prima di tale data, è invero un'allegazione di fatto che RE 1 non ha formulato né nell'istanza né spontaneamente in una replica che ha rinunciato a presentare. Figura tuttavia nella sentenza impugnata (a pag. 1, 2° paragrafo), sicché non può essere considerata nuova nel senso dell'art. 326 cpv. 1 CPC e vincola questa Camera, siccome non appare manifestamente errata (sentenza del Tribunale federale 4A_49/2017 del 9 giugno 2017 consid. 4.3.1; Verda Chiochetti in: Trezzini et al. [curatori], Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, vol. I, 2 a ed. 2017, n. 7 ad art. 326 CPC), anzi risulta chiaramente dallo stesso riconoscimento di debito (doc. B). A prima vista, non potendo l'istante esigere il pagamento convenuto prima del 1° aprile 2014, il termine di prescrizione ha iniziato a decorrere da tale data (art. 130 cpv. 1 CO). Giacché, invece, il credito non era esigibile al momento in cui le parti hanno firmato il riconoscimento di debito, non ha ricominciato a decorrere un nuovo termine di prescrizione di dieci anni secondo l'art. 137 cpv. 2 CO (sentenze del Tribunale federale 5C.171/2000 del 6 ottobre 2000, consid. 6/a, e della CEF 14.2021.1 del 6 ottobre 2021 consid. 7.2 co i rinvii), bensì è semplicemente iniziato il termine di prescrizione ordinario, che per le mercedi dovute ad artigiani e per le pigioni è di cinque anni (art. 128 n. 1 e 3 CO), ciò che il reclamante non contesta.

E. 5.2

Ciò nondimeno, la prescrizione, che nella fattispecie sarebbe stata raggiunta il 1° aprile 2019, è stata interrotta dalla notifica del precetto esecutivo (art. 135 n. 2 CO), già il 28 agosto 2018 (doc. C) e nuovamente dall'istanza di rigetto dell'opposizione (del 27 novembre 2018), e non ricomincerà a correre prima della fine della causa (art. 138 cpv. 1 CO). Il reclamo è pertanto fondato su questo punto.

E. 6

Nelle osservazioni al reclamo, tuttavia, la convenuta ricorda di aver contestato difetti nell'esecuzione delle opere per le quali l'istante domanda il pagamento e che questi non si è minimamente confrontato con l'eccezione di cattivo adempimento portando la prova, come gl'incombeva secondo l'art. 82 CO, di aver svolto i lavori secondo le regole dell'arte.

E. 6.1

Qualora l'escusso abbia contestato in modo sufficientemente circostanziato, non palesemente insostenibile e tempestivo la correttezza dell'adempimento delle prestazioni dovutegli dall'escutente nell'ambito di un contratto bilaterale (come il contratto d'appalto), incombe al precedente, in virtù dell'art. 82 CO, dimostrare di avere adempiuto correttamente i propri obblighi onde ottenere il rigetto provvisorio dell'opposizione

all'esecuzione volta all'incasso della propria pretesa (cosiddetta "Basler Praxis": sentenza della CEF 14.2017.73 del 27 dicembre 2017, consid. 5.6/a, RtiD 2018 II 823 n. 42c, confermata in ultimo luogo nella 14.2022.113 del 28 marzo 2023 consid. 5.1.2; DTF 145 III 25 consid. 4.3.2 limitatamente all'eccezione d'inadempimento). Trattandosi di una questione di diritto, il giudice del rigetto, anche in seconda sede, esamina d'ufficio se l'eccezione d'inadempimento o di adempimento difettoso sollevata dall'escusso soddisfa le esigenze giurisprudenziali (art. 57 CPC).

E. 6.2

Nel caso in esame, il convenuto ricorda di aver allegato in prima sede l'esistenza di difetti originari e strutturali dell'immobile, di cui risponde il venditore e costruttore, all'origine d'infiltrazioni d'acqua e di macchie di umidità nel suo appartamento, e ha prodotto uno scambio di e-mail del 2018 (doc. 1) e un verbale del 14 ottobre 2014 della _____, controfirmato da RE 1 (doc. 3), in cui quest'ultimo ha riconosciuto l'esistenza di alcuni difetti. Egli non ha poi ritenuto necessario presentare una replica spontanea né in prima né in seconda istanza.

E. 6.2.1

In prima sede, il convenuto non si è riferito all'art. 82 CO e non ha esplicitamente allegato che i difetti "originari", a suo dire già segnalati al momento della vendita, costituissero un cattivo adempimento delle prestazioni oggetto del riconoscimento del 2011. Come le eccezioni dell'art. 82 cpv. 2 LEF, quella d'incorretto adempimento secondo l'art. 82 CO dev'essere sollevata immediatamente, ossia nella prima comparsa in prima sede (sentenza della CEF 14.2022.23 del 14 settembre 2022 consid. 7.2). La censura risulta quindi tardiva e pertanto irricevibile.

E. 6.2.2

È invero molto dubbio che i difetti eccipiti dal convenuto siano in relazione con i lavori "straordinari" oggetto del riconoscimento di debito sul quale è fondata l'istanza, che "esulano dal prezzo dell'appartamento a suo tempo stipulato in CHF 1'500'000.–" in quanto riguardano "rifiniture particolari, mobilio su misura, etc." (doc. B). D'altronde, la somma riconosciuta si riferisce anche al costo della "locazione dell'appartamento a far tempo dalla consegna alla compravendita" (sentenza impugnata, a pag. 4, e doc. B). I difetti invocati dal convenuto appaiono quindi riferirsi al contratto di compravendita più che ai contratti d'appalto e locazione evocati nel riconoscimento di debito del 4 marzo 2011. Ad ogni modo spettava al convenuto rendere verosimile che le prestazioni per cui invoca l'eccezione dell'art. 82 CO si trovano in un rapporto di reciprocità con la pretesa posta in esecuzione (sentenza della CEF 14.2021.184 del 28 giugno 2022 consid. 4.1.4.1). A prescindere dalla sua tardività, l'eccezione invocata da CO 1 sarebbe quindi dovuta essere respinta anche nel merito.

E. 6.3

Il reclamo va pertanto accolto e di conseguenza la sentenza impugnata riformata nel senso dell'accoglimento dell'istanza.

E. 7

In entrambe le sedi la tassa, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), come le ripetibili, determinate in virtù dell'art. 11 cpv. 1-2 RTar (RL 178.310) per il rinvio del l'art. 96 CPC, seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC).

E. 8

Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 25'000.–, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF. Per questi motivi, pronuncia: 1. Il reclamo è accolto e di conseguenza i dispositivi n. 1 e 2 della decisione impugnata sono così riformati: 1. L'istanza è accolta e di conseguenza l'opposizione interposta al precetto esecutivo n. _____ della sede di Lugano dell'Ufficio d'esecuzione è rigettata in via provvisoria. 2. Le spese processuali di complessivi fr. 200.– sono poste a carico del convenuto, che rifonderà all'istante fr. 500.– per ripetibili. 2. Le spese processuali di complessivi fr. 400.– relative al presente giudizio, già anticipate dal reclamante, sono poste a carico di CO 1, che le rifonderà a RE 1 oltre a ripetibili di fr. 650.–. 3. Notificazione a: – ; – . Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello Il presidente _____ La vicecancelliera Rimedi giuridici Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso subsidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.